



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 13/03/2003

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' BARI

Legge 7/8/2002, n. 16 "Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico".
Circolare applicativa.

La Regione Puglia ha approvato la legge 7/8/2002, n.16 ad oggetto: "DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI PUBBLICI E NEI LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO.

Con tale provvedimento, che trova legittimità nella Legge Costituzionale n. 3/201 che ha attribuito alle Regioni la competenza a legiferare in tema di "tutela della salute", l'Assemblea Regionale ha inteso emanare rigide norme atte a perseguire e assicurare una drastica riduzione del fumo di tabacco non solo negli ambienti pubblici e privati chiusi - accessibili al pubblico - ma anche in quegli ambienti chiusi, non aperti al pubblico, in cui si svolge attività lavorativa.

La presente circolare si propone di garantire la concreta attuazione degli obiettivi fissati dalla predetta legge e di dissipare alcuni dei dubbi interpretativi rappresentati da diverse istituzioni pubbliche e private. In riferimento all'art. 1 del testo in esame, chiare ed esaustive appaiono le finalità che la Legge si propone di perseguire in maniera puntuale e rigorosa.

Dalla lettura del testo dell'art. 2 si evince che il divieto di fumare, generalmente esteso a tutti gli ambienti, non è applicabile solo in ambienti di lavoro utilizzati esclusivamente e permanentemente da una sola persona.

In deroga a tale divieto, l'art. 3 prevede, ma non impone, la possibilità di creare nei locali e nei luoghi di cui all'art. 2, apposite aree riservate ai fumatori nelle quali non viga il divieto di fumo. Tali spazi dovranno rispondere a criteri molto rigidi che dovranno prevedere:

- adeguata separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;
- installazione di adeguati sistemi di aspirazione e depurazione tali da consentire un valido e continuo ricambio dell'aria.

L'art. 4 detta norme più cogenti per garantire il rispetto del divieto di fumo nelle strutture sanitarie dove la tutela del diritto alla salute dei pazienti appare ancora più gravemente compromessa dal fumo delle persone che stazionano in questi ambienti, e anche perché l'operatore sanitario dovrebbe essere, per il proprio paziente, un modello di comportamento. Limitatamente alle previsioni normative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 si conferma la piena autonomia della Direzione Generale dell'Azienda sanitaria e/o Ospedaliera ad adottare apposito regolamento organizzativo e inviarne copia per conoscenza, all'indirizzo sopra riportato. Particolare rilievo assume l'applicazione delle sanzioni previste a carico del dipendente e disciplinate dal comma 3 dell'articolo in esame che, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/181, sarà pari a Euro 206,58 da versarsi, entro e non oltre 60 gg. dalla contestazione o notifica del processo verbale, sul conto corrente postale dell'Ufficio regionale del contenzioso, competente per provincia, che di seguito si riportano:

Ufficio regionale del Contenzioso di BARI

SEDE: Via Gobetti, 26 - Bari;
Tel. 080/5406435 - 080/5406427 - Fax 080/5406428
C.C.P. n. 712703

Ufficio regionale del Contenzioso di BRINDISI
SEDE: Via Rubini, 12 - Brindisi;
Tel. 0831/595253 - Fax 0831/595255
C.C.P. n. 747709

Ufficio reg.le del Contenzioso di FOGGIA
SEDE: Corso Giannone, 1 - Foggia
Tel. 0881/706341 - Fax 0881/706377
C.C.P. n. 719708

Ufficio reg.le del Contenzioso di LECCE
SEDE: Viale Aldo Moro - Lecce
Tel. Fax 0832/373627
C.C.P. n. 726703

Ufficio reg.le del Contenzioso di TARANTO
SEDE: Piazza Belstat, n. 24 - Taranto
Tel. 099/7307318 - Fax 099/7307317
C.C.P.n.733709

La misura della predetta sanzione non può essere determinata in maniera difforme dal dettato dell'art. 16 della Legge 689/81.

Copia del verbale di accertamento della violazione dell'osservanza del divieto di fumo dovrà essere inviato all'Ufficio di cui sopra, competente per territorio.

Inoltre, per un primo monitoraggio sul grado di applicazione della norma legislativa, i referenti per la vigilanza sul divieto di fumo, dovranno inviare ulteriore copia al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLA SANITA'
UFFICIO 8 - DIPENDENZE PATOLOGICHE
Via dei Caduti di Tutte le Guerre, 15 - 70126 BARI

Avverso tale provvedimento, entro e non oltre 30 gg. dalla data di emissione del verbale di contestazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'Ufficio del Contenzioso, competente per territorio, propri scritti difensivi e documenti chiedendo di essere ascoltato dall'autorità competente.

In forza della disposizione normativa di cui all'art. 5 - co. 2 della Legge in argomento, il Datore di Lavoro, formalmente incaricato ai sensi della L. 626/94, è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della legge sul divieto di fumo. Pertanto, esso è tenuto a curare ogni adempimento, tra i quali:

curare l'affissione dei cartelli indicatori dei divieti in tutti gli ambienti di lavoro siano essi aperti o non aperti al pubblico;

applicare le norme per le aree che eventualmente si dovessero attrezzare e riservare ai fumatori;

vigilare sul rispetto dei divieti direttamente o mediante uno o più incaricati che deve nominare (Circolare n. 4/2001).

Per quanto riguarda il divieto di fumo sui mezzi di trasporto, di cui all'art. 6 della Legge in esame, si rinvia ad apposito regolamento che sarà concordato e definito in concerto con il competente Assessorato regionale ai Trasporti e gli altri organismi competenti per lo specifico settore.

Il certificato dell'aria espressamente richiamato dall'art. 7 della legge in questione, i cui parametri tecnici saranno regolamentati con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, non è obbligatorio solo per le Pubbliche Amministrazioni ma deve essere esteso a tutte quelle aree in cui le varie Istituzioni c/o gestori di servizi di natura pubblica c/o privata intendono creare spazi in cui non viga il divieto di fumo.

Ai sensi dell'art. 9 chiunque violi il divieto di fumo nei luoghi e negli ambienti di cui all'art. 2 della legge in esame è passibile di sanzione amministrativa che ai sensi del medesimo art. 16 della Legge 689/81, sarà pari a Euro 166,66 da versarsi, entro e non oltre 60 gg. dalla contestazione o notifica del processo verbale, sul conto corrente postale dell'Ufficio regionale del contenzioso, competente per provincia, precedentemente elencati.

Tale sanzione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti e utenti non rientranti nella fattispecie regolamentata dall'art. 4 (dipendente di Azienda Sanitaria c/o Ospedaliera). In tal caso, il Funzionario incaricato o suo delegato, qualora accerti la violazione del divieto di fumo, procederà a compilare il relativo modulo di contestazione (in quattro copie) in cui devono essere riportate le modalità di pagamento. La prima copia del verbale sarà consegnata al trasgressore, la seconda copia trasmessa all'Ufficio regionale del contenzioso competente per provincia, la terza all'Assessorato regionale alla Sanità c/o l'indirizzo precedentemente indicato e l'ultima copia sarà conservata dall'Ufficiale irrogatore.

Per quanto non espressamente regolamentato dalla legge regionale 16/2002 e dalla presente circolare (vedi le sanzioni nei confronti dei soggetti tenuti a controllare il rispetto della normativa sul divieto di fumo: Circolare 28 marzo 2001 n. 4) si rimanda alla disciplina nazionale vigente in materia.

Si fa presente che le norme sul divieto di fumo, non hanno fini repressivi ma sono tese a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla figura del fumatore passivo e a incoraggiare il fumatore a smettere di fumare.

Per quanto sopra, questo Assessorato segnala che sul territorio regionale operano numerosi Centri Antifumo dei S.S.N. che organizzano corsi di disassuefazione dal fumo di tabacco individuali e di gruppo. Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare il Dott. Eugenio Sabato Servizio Pneumologico A.U.S.L. BR/1 - Mesagne (BR) 0831771070.

Si invitano le Forze dell'Ordine in indirizzo a vigilare affinché la Legge in oggetto trovi piena ed efficace applicazione in tutto il territorio pugliese e sanzionando in modo esemplare ogni sua violazione.

I destinatari in indirizzo per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento sul contenuto della presente circolare potranno contattare il seguente recapito telefonico:

dr. MARTINELLI Giuseppe - 08015403267

e.mail: sanita.regione puglia@interbusiness.it

L'Assessore Regionale
Dr. Salvatore Mazzaracchio
